



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020 e, in particolare, gli artt. 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale *“sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”*, come successivamente modificato ed integrato e, in particolare, le relative disposizioni concernenti la *“Carta della cittadinanza digitale”* che sanciscono il diritto di cittadini e imprese di accedere ai servizi *on-line* offerti dalle Pubbliche Amministrazioni tramite la propria identità digitale, al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi e riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici;

VISTA la l. 16 gennaio 2006, n. 18, recante *“Riordino del Consiglio universitario nazionale”* e, in particolare, l'art.1:

- co. 6, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei componenti del CUN, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 2;
- co.ma 7, che prevede la decadenza dei componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato, e la loro sostituzione con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario;
- co. 10, che disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni dei professori e ricercatori in rappresentanza delle 14 aree scientifico-disciplinari individuate dal d.m. 16 marzo 2006 e dei tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università;

VISTO il d.m. 23 aprile 2019, n. 371, con cui sono stati nominati per quattro anni i componenti del CUN eletti in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13, nonché i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università;

VISTO il d.m. 12 febbraio 2021, n.154, con il quale il prof. Mario Amore, il dott. Giuseppe Floridia e il dott. Filippo Angelucci sono stati nominati, tra gli altri, consiglieri del CUN in rappresentanza, rispettivamente, dei professori di I fascia dell'area scientifico – disciplinare 06, dei ricercatori dell'area scientifico – disciplinare 01 e dei ricercatori dell'area scientifico - disciplinare 08;

VISTO il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Genova, n. 1686/2022, con il quale, a decorrere dal 1° novembre 2022, il prof. Mario Amore è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

VISTO il decreto del Rettore dell'Università degli studi di Roma *“La Sapienza”*, n. 2371/2022, con il quale il dott. Giuseppe Floridia è stato nominato professore di II fascia per il settore scientifico – disciplinare MAT/05, settore concorsuale 01/A3, presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, con decorrenza dal 1° settembre 2022, cessando contestualmente dal ruolo di ricercatore;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Rettore dell'Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara, n. 1670/2022, con il quale il dott. Filippo Angelucci è stato nominato professore di II fascia per il settore scientifico – disciplinare ICAR/12 – Tecnologia dell'Architettura, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell'architettura, presso il Dipartimento di Architettura, con decorrenza dal 15 ottobre 2022, cessando contestualmente dal ruolo di ricercatore;

VISTA la convenzione stipulata in data 9 luglio 2020 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che il Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dalla predetta convenzione, ha affidato l'implementazione di un sistema di votazione *on line* che consente agli elettori, dopo autenticazione tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), di esprimere il proprio voto da remoto;

CONSIDERATO che la predetta procedura di voto è stata validata il 21 luglio 2021, ai sensi del predetto art. 1, co. 10, della l. 16 gennaio 2006, n. 18, da una commissione costituita con decreto del Segretario generale del 12 aprile 2021, n. 868;

RITENUTO di dover utilizzare il predetto sistema di votazione *on-line* per le elezioni finalizzate al rinnovo parziale del Consiglio Universitario Nazionale, al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle operazioni di voto;

CONSIDERATA la necessità di dare avvio alla procedura finalizzata all'elezione dei rappresentanti delle aree scientifico–disciplinari 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13, dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università, nonché dei rappresentanti dei professori di I fascia dell'area scientifico–disciplinare 06 e dei ricercatori delle aree scientifico–disciplinari 01 e 08;

ORDINA

Art. 1

Indizione delle votazioni

1. Sono indette, nei giorni compresi tra il **29 marzo e il 5 aprile 2023**, le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale, in rappresentanza delle seguenti aree scientifico–disciplinari: 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13.
2. Per ciascuna delle predette aree sono eletti:
 - n. 1 professore di I fascia;
 - n. 1 professori di II fascia;
 - n. 1 ricercatore.
3. Negli stessi giorni di cui al precedente co. 1 sono indette, altresì, le votazioni per l'elezione:
 - di n. 1 professore di I fascia dell'area scientifico-disciplinare 06;
 - di n. 1 ricercatore dell'area scientifico-disciplinare 01;
 - di n. 1 ricercatore dell'area scientifico-disciplinare 08;
 - di n. 3 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università.
4. Le votazioni avranno luogo tra le ore 9.00 e le ore 17.00, di ogni giorno feriali, escluso il sabato. Il giorno **5 aprile 2023** le operazioni di voto termineranno alle ore 14.00.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 2

Elezione dei professori e ricercatori

1. Per ciascuna delle sopracitate aree disciplinari 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13, sono costituiti tre distinti collegi elettorali composti, rispettivamente, dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori.
2. Per l'elezione del rappresentante dei professori di I fascia dell'area scientifico-disciplinare 06 e dei rappresentanti dei ricercatori delle aree scientifico-disciplinari 01 e 08 sono, altresì, costituiti distinti collegi elettorali.
3. In ciascun collegio, l'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e fasce.
4. Ogni elettore può esprimere il proprio voto per un solo candidato. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

Art. 3

Elezioni del personale tecnico-amministrativo

1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di cui all'art.1, co. 1, lett. c) della l. 16 gennaio 2016, n. 18, è costituito un unico collegio elettorale.
2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale tecnico e amministrativo di ruolo delle università afferente al comparto di contrattazione collettiva Istruzione e Ricerca.
3. Ogni elettore può esprimere il proprio voto per un solo candidato. Sono eletti i tre candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo, e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Art. 4

Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione delle candidature

1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli Atenei, predispone gli elenchi dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo in servizio al **1° gennaio 2023**, distinti per collegi elettorali, e li pubblica in data **2 febbraio 2023**, sul sito web all'indirizzo <https://elezionicun.miur.it>.
2. Entro il **13 febbraio 2023**, gli interessati possono proporre opposizione al Rettore che deve pronunciarsi in merito entro il **20 febbraio 2023**, comunicando al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.
3. Il CINECA pubblica in rete, il **27 febbraio 2023**, gli elenchi definitivi che fanno fede ai fini della determinazione dell'elettorato attivo.
4. Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo gli schemi allegati alla presente ordinanza (all. 1 e 2), e pubblicate sul sito <https://elezionicun.miur.it>.
5. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dagli stessi candidati e autenticate dal Rettore o dal Direttore generale o dai loro delegati, devono essere presentate entro il **7 marzo 2023**, e inviate entro il **9 marzo 2023**, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna Istituzione universitaria, al CINECA che provvede a pubblicarle il **14 marzo 2023** e, successivamente, a trasmetterle alla Commissione elettorale centrale di cui all'art. 7 della presente ordinanza.
6. I moduli di candidatura precompilati possono essere prodotti automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito personale riservato all'indirizzo



Il Ministro dell'università e della ricerca

<https://loginmiur.cineca.it>, fermo restando l'obbligo di presentare tale dichiarazione, sottoscritta e autenticata dal Rettore o dal Direttore generale o da loro delegati, al proprio Ateneo di appartenenza.

Art. 5

Esercizio del diritto di voto

1. Ciascun elettore può votare una sola volta, accedendo, nei giorni e negli orari stabiliti dall'art.1, mediante un proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet e un *browser web* con supporto *Javascript*, al sito internet indicato nella sezione VOTAZIONI, "Link al portale di voto", del sito <https://elezionicun.miur.it>.
2. Per effettuare l'accesso alla piattaforma è richiesta l'autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), configurato al livello 2.
3. Le istruzioni sulle modalità di accesso alla piattaforma online e di espressione del voto saranno rese disponibili sul predetto sito <https://elezionicun.miur.it>.
4. È possibile esprimere una sola preferenza. Il voto è personale, libero e segreto e l'elettore, in considerazione della modalità di voto da remoto, è direttamente responsabile della personale osservanza dei predetti principi.
5. Non gode di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare ovvero che sia stato sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Art. 6

Svolgimento delle operazioni di scrutinio

1. Il 5 aprile 2023, dalle ore 15.00, si insedia la Commissione elettorale centrale di cui all'art. 7 della presente ordinanza che procede alle operazioni di scrutinio, le quali sono pubbliche. Al completamento di tutte le operazioni, i risultati sono pubblicati in rete.

Art. 7

Commissione elettorale centrale

1. Con decreto del Ministro è costituita, presso il Ministero, una Commissione elettorale centrale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'art. 6 e al presente articolo.
2. La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato o da un Magistrato di T.A.R ed è composta da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, designati dal CUN, nonché da funzionari del Ministero di livello non inferiore all'area terza, dei quali uno con funzioni di segretario.
3. La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base della graduatoria, proclama gli eletti.
4. Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini